

Approvato con delibera
C.C. n. 3 del 28.02.2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Premessa

Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice Unico degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il quadro normativo relativo all'esecuzione dei lavori pubblici è stato solo formalmente rivoluzionato in ragione di una semplificazione del quadro legislativo che, in analogia a quanto avvenuto nel campo dell'Urbanistica e della Pianificazione Territoriale, ha visto l'abrogazione di molte leggi i cui contenuti sono però stati trasposti tout-cour nel Nuovo Codice. Rimangono margini di incertezza normativa rispetto alla vasta casistica delle P.A. sanabile, al momento, solo attraverso una approfondita analisi giurisprudenziale.

Il quadro normativo di riferimento

Il nuovo Codice, nei singoli articoli, fa diligentemente riferimento alla normativa abrogata o modificata; una parziale complicazione è rappresentata dal cosiddetto decreto "milleproroghe", poi convertito nella legge 228/2006, che rimanda al 1° febbraio 2007 l'entrata in vigore di alcuni articoli in luogo di una permanenza di alcuni procedimenti amministrativi.

Viene di seguito riportato l'art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" relativo alle norme abrogate con l'entrata in vigore del Codice Unico degli Appalti:

Art. 256. Disposizioni abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:

- gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; - l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; - la legge 8 agosto 1977, n. 584; - l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; - gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741; - l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; - la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4; - gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; - gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 9 marzo 1990, n. 55; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55; - il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; - l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; - il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; - l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; - l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; - l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; - la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994; - l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; - il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; - il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216; - il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; - il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; - l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517; - l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128; rad5C03F.tmp.DOC Delibera di C.C. n. 126 del 08.09.2006 5
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; - la legge 18 novembre 1998, n. 415; - il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22; - il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525; - gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; - il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; - l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; - la legge 7 novembre 2000, n. 327; - l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340; - il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata; - gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; - l'articolo 7, comma 1, della legge 1°

agosto 2002, n. 166; - il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; - il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30; - l'articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80; - gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109; - l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62; - l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152; - l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole «i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e»; - il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002; - il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore»; - l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.

4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

- gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348, 351, 352, 353, 354, 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117; - il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; - il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; - il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; - il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.

Articolo 1

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale e nonché dai relativi regolamenti d'applicazione; nei casi opportuni, esso si conforma ad alcuni dei più importanti pronunciamenti dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con l'obiettivo di rendere quanto più possibile univoca l'applicazione di una disciplina che si presta, anche in relazione al complesso quadro normativo e giurisprudenziale, a molteplici modalità d'utilizzo e interpretazione.

2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia da parte del Comune di Anguillara veneta per importi inferiori a:

per lavori (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 – art. 125, commi 5, 6 lett.b, 8, art. 204):

- 40.000,00 Euro (ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006);
- 50.000,00 Euro in amministrazione diretta;
- 100.000,00 Euro manutenzione di opere o di impianti;
- 200.000,00 Euro manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D.Lgs. 163/2006;
- 300.000,00 Euro in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario nei casi di cui all'art. 198 del D.Lgs. 163/2006, per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di

tutela di cui al D.Lgs. 42/2003, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici;

per servizi e forniture (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 28, comma 1 let. b, e dell'art. 125, commi 9 e 11);

- 20.000,00 Euro;
- 211.000,00 Euro per l'affidamento a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

per servizi di ingegneria (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 91, comma 2; dell'art. 125, comma 11; dell'art. 57, comma 6; Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2005, n. 954; Det. Aut. Vig. LL.PP. n. 1/2006);

- 20.000,00 Euro;
- 100.000,00 Euro a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Anguillara Veneta di consultazione di almeno cinque (5) operatori sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante.

N.B. Per quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza dell' art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

3. Gli uffici competenti possono eseguire i lavori e le provviste o i servizi di cui al presente Regolamento nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i relativi capitoli di spesa, e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale.

4. I lavori in economia prevedibili dovranno essere indicati in apposito elenco a corredo del programma annuale dei lavori di cui all'art 128 del D.Lgs. 163/2006 ai sensi dell'articolo 88, 3° comma del DPR n. 554/99.

5. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

6. I lavori, che rientrano nelle categorie generali cui al successivo art. 3, per i quali in sede di programmazione annuale è stata indicata la sola "stima sommaria dei costi" ovvero approntato uno "studio di fattibilità" che individui, anche cumulativamente, le caratteristiche e la tipologia degli interventi (es: manutenzione straordinaria strade urbane), e per i quali, ai sensi dell'art 4 comma 4 D.M. Tesoro 7 gennaio 1998 e s.m.i., è stato contratto un unico strumento di finanziamento (mutuo, ecc.), sono realizzabili in economia previa determinazione o deliberazione (vedi nota 1) a contrarre che ne approvi il progetto o la relativa perizia.

7. Fatta eccezione dei casi su esposti, la procedura negoziata senza previa indizione di gara (affidamento diretto) è regolamentata dall'art. 221 del D.Lgs. 163/2006 (vedi nota 2).

Articolo 2

Tipologie inerenti a beni e servizi affidabili in economia

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata:

- a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole, e servizi istituzionali, materiale elettorale in genere;
- b) manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere;
- c) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici comprese linee di pubblica illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, comprese lampade votive, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici; tinteggiatura dei locali comunali interni ed esterni, opera da falegname e opere da fabbro;

- d) spese per l'acquisto, noleggio e fornitura di materiale ed attrezzature per la manutenzione delle strade comunali e realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale;
- e) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali, spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento, spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento; spese telefoniche;
- f) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio e per l'attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;
- g) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;
- h) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;
- i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- l) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
- m) divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- n) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitoli e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatrici; spese per la certificazione aziendale;
- o) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;
- p) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- q) polizze di assicurazione e fidejussioni;
- r) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi;
- s) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- t) spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale; sussidi per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche; apparecchiature e materiali sanitari;
- u) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti geriatrici, comprese gite e trattenimenti;
- v) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;

z) spese per la gestione in genere di servizi sociali e socio-assistenziali;

aa) beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;

bb) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;

cc) servizi per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi, cimiteri comunali e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

dd) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani e del servizio ludico/ricreativo; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;

ee) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario;

ff) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;

gg) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;

hh) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;

ii) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;

ll) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;

mm) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi;

nn) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;

oo) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;

pp) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

qq) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

rr) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

ss) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;

tt) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

uu) spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi scolastici, degli uffici, non previste nelle precedenti lettere;

vv) servizi legali;

zz) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.

Articolo 3

Tipologie inerenti ai lavori affidabili in economia

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori per gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale in genere, per l'esecuzione di lavori pubblici di modesta entità, nonché per le altre tipologie di cui all'art. 125 c. 6 del codice. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare dalla determinazione di cui al successivo art. 6, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

a. per lavori su strade comunali:

- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
- la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade;
- lo sgombero della neve;
- lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b. per lavori su linee fognarie e acque pubbliche in genere:

- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature;
- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c. per lavori su immobili di proprietà del comune:

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;

d. per lavori pubblici in genere:

- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano, nonché dei residui stradali caduti in uso pubblico;
- l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
- la manutenzione dei cimiteri;
- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
- i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
- i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma ed i lavori riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6.

3. Possono altresì eseguirsi in economia i lavori pubblici non ricompresi nelle tipologie di cui al precedente comma, relativi ad opere pubbliche di modesta entità.

Articolo 4 **Divieto di frazionamento**

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

2. È vietato il frazionamento dei servizi di progettazione per l'individuazione dei limiti di legge, l'importo di tali servizi dovrà essere riferito al totale dei servizi tecnici relativi al singolo intervento.

3. Non rientrano nel cumulo dei servizi di progettazione quelli relativi all'attività di supporto al responsabile del procedimento di cui alla tabella B6 del D.M. 04.04.2001.

Articolo 5

Forma del contratto

1. La scelta del contraente. Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del Procedimento così come individuato dal Dirigente del Servizio LL.PP. nel rispetto del presente Regolamento.

2. Registrazione del contratto. Il contratto è iscritto al registro di Repertorio del Comune di Anguillara Veneta.

3. Scrittura privata senza obbligo di registrazione. I contratti di cottimo fino all'importo di 100.000,00 Euro sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale senza l'obbligo d'iscrizione al Repertorio.

4. I documenti allegati. I contratti di cottimo che riguardano l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi, lì dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs, n. 494/1996 e s.m.i.; essi devono altresì contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

4. Valore del preventivo. Per gli interventi di importo inferiore a 20.000 Euro il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune.

5. Precauzioni. Ai fini della corretta prevenzione dei contenziosi è opportuno che la corrispondenza venga adeguatamente protocollata e sottoscritta dall'offerente, anche mediante l'autentica della firma.

6. Cauzioni. Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

Articolo 6

Adozione provvedimenti

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione del Responsabile del servizio interessato.

2. Il responsabile nel provvedimento di cui al primo comma indica:

- la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dal presente regolamento;
- il responsabile del procedimento, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;

e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:

- l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
- le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
- le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
- la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- la disponibilità finanziaria.

3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia. La previsione in sede di PEG tiene luogo della determinazione di cui al primo comma ed equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia qualora ne contenga tutti gli elementi essenziali sopra descritti.

4. Per forniture e servizi di importo inferiore ai 20.000 euro, e per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la gestione in economia può essere disposta direttamente dal responsabile del servizio, previo accertamento delle disponibilità di bilancio.

5. E' consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi di cui al precedente comma e con le procedure ivi indicate.

6. Trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.

Articolo 7 Preventivi di spesa

1. A seguito della determinazione di cui all'art. 6 c. 1, o nel caso di cui all'art. 6 c. 4, il responsabile del servizio provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, l'eventuale cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000 e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000 euro.

3. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, il responsabile interessato può provvedere all'approvazione, con propria determinazione, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne fanno richiesta. A tal fine è predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al comma precedente.

Articolo 8 Scelta del preventivo ed impegno di spesa

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 7, il responsabile del procedimento nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il Responsabile del servizio con propria determinazione procede all'assunzione del relativo impegno di spesa. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

2. Il responsabile del servizio, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.

3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, nel caso in cui il servizio o la fornitura sia di importo superiore ai 20.000 e il lavoro sia di importo superiore ai 40.000 euro, il responsabile del servizio opera assistito da altro impiegato del comune, che provvede alla redazione del verbale di cui al successivo art. 12.

4. In ogni caso, attesta la congruità del preventivo scelto.

Articolo 9 Ordinazione

1. Eseguite le operazioni di cui al precedente art. 8, il responsabile del servizio emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, ove previsto e ritenuto necessario, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 7, senza necessità di formale contratto, per affidamenti di importo inferiore ai 20.000 euro.

L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione di cui all'art. 6, fatto salvo il caso contemplato al comma 4 del medesimo articolo, al capitolo di PEG sul quale la

spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso e deve contenere inoltre, il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Articolo 10 **Esecuzione dell'intervento**

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento e quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile del servizio le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato della esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento di cui al precedente art. 9. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Articolo 11 **Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione**

1. Visto di regolare esecuzione e/o fornitura. La regolare esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000 Euro è attestata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera o della fornitura da apporre sulla fattura emessa dalla ditta ad avvenuta ultimazione dei lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento generale per le opere in economia (dove differisca dal RdP), sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice.

2. Liquidazioni. I lavori e le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ai 20.000 Euro, sono liquidati in base agli stati di avanzamento e al conto finale, da parte del Responsabile del Servizio/procedimento.

3. Pezze giustificative e contabilità. Nel caso di lavori, al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori, in merito all'andamento degli stessi.

4. Semplificazioni. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.

Articolo 12 **Verbalizzazione del procedimento**

1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile del servizio, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare, per affidamenti di importo superiore ai 20.000 euro per le forniture ed i servizi, ed ai 40.000 euro per i lavori, da apposito verbale, redatto da un dipendente assegnato al servizio

Articolo 13 **Oneri fiscali**

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "IVA esclusa".

Articolo 14 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.